

Parere della Corte conti sugli enti socioassistenziali

Capolinea consorzi

La soppressione dalla scadenza

DI MATTEO BARBERO

I consorzi fra comuni per la gestione associata di servizi socio-assistenziali vanno sciolti alla prima scadenza dei rispettivi organi direttivi. Lo ha confermato la sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti con il parere n. 101/2010, ribadendo l'orientamento già espresso pochi mesi fa dalla corrispondente magistratura campana con il parere n. 118/2010 (si veda *ItaliaOggi* del 13/08/2010). Ciò per effetto dell'art. 2, c. 186, lett. e), della legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), che ha disposto la soppressione di tutti i consorzi di funzioni tra gli enti locali, con la sola eccezione (prevista dall'art. 1, c. 1-quater, della legge 42/2010) dei bacini imbriferi montani. Tali previsioni avevano suscitato più di un dubbio fra gli addetti ai lavori, in primo luogo in quanto i consorzi socio-assistenziali sono espressamente identificati da numerose leggi regionali come «obbligatori». Secondo i giudici contabili subalpini, tuttavia, tali consorzi

rientrano comunque fra quelli da sopprimere, poiché, al pari di tutti i consorzi di funzioni, sono identificati dalla legislazione statale di contenimento della spesa pubblica come strutture produttive di costi per gli enti. Essi, infatti, avendo ad oggetto attività che devono necessariamente essere svolte in favore dei cittadini in stato di bisogno, non sono soggetti all'obbligo di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, come invece accade per i consorzi per la gestione associata di servizi, ancorché privi di rilevanza economica. In tale prospettiva, si sottraggono alla tagliola i soli consorzi che gestiscono anche servizi eccedenti quelli essenziali che i comuni devono obbligatoriamente erogare. La pronuncia della sezione piemontese chiarisce, poi, un altro aspetto controverso della suddetta disciplina, ovvero quello della decorrenza dei relativi effetti. In proposito, l'art. 1, c. 2 della legge 42/2010 cit. ha disposto che essa si applichi «a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti

per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo». Tale formulazione sembrava legare la tempistica delle soppressioni dei consorzi di funzioni a quella dei rinnovi dei consigli degli enti locali di riferimento, con evidenti criticità laddove questi ultimi avessero scadenze elettorali diverse. Secondo il parere in commento, viceversa, il termine «enti», che appare volutamente generico, riferendosi a più fattispecie diverse fra loro, in quella che qui interessa non può che indicare, secondo un'interpretazione logico-sistematica, i singoli consorzi oggetto delle misure soppressive. Pertanto queste ultime si applicheranno, e produrranno i propri effetti, a decorrere dal primo rinnovo, a partire dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, del consiglio di amministrazione del consorzio interessato.

